



COMUNE DI MEZZOLOMBARDO
Provincia di Trento

REGOLAMENTO TAXI E AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE

N.B.: il presente regolamento rimane in vigore solo la parte relativa al servizio taxi: la parte relativa al noleggino con conducente viene sostituita dal nuovo regolamento approvato in data 5.8.2015 al quale si deve fare riferimento

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 18 DEL 29.4.2004

IL PRESIDENTE
Giancarlo Dalfovo

IL SEGRETARIO
Luciano Ferrari

– CAPO I – NORME GENERALI	<i>pag.</i>	4
1. <i>disciplina del servizio</i>	<i>pag.</i>	4
2. <i>definizione del servizio</i>	<i>pag.</i>	4
3. <i>servizio di taxi</i>	<i>pag.</i>	4
4. <i>servizio di noleggio con conducente</i>	<i>pag.</i>	5
5. <i>organico dei veicoli</i>	<i>pag.</i>	5
6. <i>commissione consultiva comunale</i>	<i>pag.</i>	5
– CAPO II – NORME PER LE AUTORIZZAZIONI DI ESERCIZIO	<i>pag.</i>	7
7. <i>condizioni di esercizio - licenze e autorizzazioni</i>	<i>pag.</i>	7
8. <i>modalità per il rilascio delle autorizzazioni</i>	<i>pag.</i>	8
9. <i>durata e validità della licenza e dell'autorizzazione</i>	<i>pag.</i>	8
10. <i>requisiti soggettivi per l'esercizio del servizio</i>	<i>pag.</i>	8
11. <i>impedimenti soggettivi per il rilascio dell'autorizzazione</i>	<i>pag.</i>	9
12. <i>contenuti del bando di concorso</i>	<i>pag.</i>	10
13. <i>presentazione delle domande</i>	<i>pag.</i>	10
14. <i>attività delle commissioni di concorso</i>	<i>pag.</i>	11
15. <i>titoli di preferenza</i>	<i>pag.</i>	11
16. <i>assegnazione e rilascio della licenza e dell'autorizzazione</i>	<i>pag.</i>	12
17. <i>provvedimenti precedenti al rilascio dell'autorizzazione</i>	<i>pag.</i>	12
18. <i>inizio del servizio</i>	<i>pag.</i>	13
19. <i>cessione dell'autorizzazione</i>	<i>pag.</i>	13
20. <i>trasferibilità della licenza o dell'autorizzazione</i>	<i>pag.</i>	13
21. <i>ambito territoriale per lo svolgimento del servizio</i>	<i>pag.</i>	14
– CAPO III – NORME PER IL SERVIZIO	<i>pag.</i>	16
22. <i>idoneità e caratteristiche dei mezzi</i>	<i>pag.</i>	16
23. <i>comportamento del conducente in servizio</i>	<i>pag.</i>	16
24. <i>comportamento degli utenti</i>	<i>pag.</i>	16
25. <i>interruzione del trasporto</i>	<i>pag.</i>	17
26. <i>trasporto portatori di handicap</i>	<i>pag.</i>	18
27. <i>tariffe</i>	<i>pag.</i>	18
28. <i>turni ed orari di servizio</i>	<i>pag.</i>	18
29. <i>trasporti bagagli e animali</i>	<i>pag.</i>	18
30. <i>forza pubblica</i>	<i>pag.</i>	19
31. <i>reclami</i>	<i>pag.</i>	19
– CAPO IV – VIGILANZA E SANZIONI	<i>pag.</i>	20

<i>32. vigilanza</i>	<i>pag. 20</i>
<i>33. sanzioni</i>	<i>pag. 20</i>
<i>34. diffida</i>	<i>pag. 20</i>
<i>35. sospensioni della licenza o dell'autorizzazione</i>	<i>pag. 21</i>
<i>36. revoca della licenza o dell'autorizzazione</i>	<i>pag. 21</i>
<i>37. decadenza della licenza e dell'autorizzazione</i>	<i>pag. 22</i>
<i>38. procedimento sanzionatorio</i>	<i>pag. 23</i>
– CAPO V – NORME TRANSITORIE E FINALI	<i>pag. 24</i>
<i>39. abrogazione norme precedenti</i>	<i>pag. 24</i>
<i>40. entrata in vigore e rinvio ad altre norme</i>	<i>pag. 24</i>
<i>41. requisiti e documentazione</i>	<i>pag. 24</i>

CAPO I – Norme generali

art. 1

DISCIPLINA DEL SERVIZIO

Il presente regolamento disciplina le funzioni amministrative comunali relative agli autoservizi pubblici non di linea (taxi e autonoleggio), di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea), effettuati con veicoli abilitati al trasporto di massimo 9 persone, compreso il conducente:

- a) servizio taxi
- b) servizio di noleggio con conducente.

Tale servizio è altresì disciplinato dalle seguenti norme:

- a. dagli articoli 19, punto 8) e 85 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- b. dal D.Lg. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (nuovo Codice della Strada);
- c. dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada);
- d. dal D.M. 13 dicembre 1951, sui servizi pubblici non di linea;
- e. dal D.M. 15 dicembre 1992, n. 572, concernente le norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente;
- f. dall'art. 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

art. 2

DEFINIZIONE DEL SERVIZIO

Gli autoservizi pubblici non di linea provvedono al trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone svolgendo una funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea.

L'autoservizio è compiuto a richiesta dall'utenza e si svolge in modo non continuativo né periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dagli utenti.

art. 3

SERVIZIO DI TAXI

Il servizio pubblico di autoveicoli da piazza, di seguito chiamato servizio taxi, è rivolto ad una utenza indifferenziata per soddisfare esigenze di trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone.

I veicoli stazionano in luogo pubblico, nelle apposite piazzole individuate con provvedimento del Sindaco.

Il servizio nel territorio comunale è a disposizione di chiunque lo richieda, anche tramite chiamata con radio telefono.

L'inizio del servizio deve avvenire all'interno dell'area comunale.

La prestazione del servizio nel territorio comunale è obbligatoria, oltre è facoltativa.

E' possibile attivare un servizio di radio taxi a condizione che l'accesso al servizio venga garantito a tutti i tassisti che ne facciano richiesta.

art. 4

SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Il servizio di noleggio con conducente è rivolto ad una utenza specifica che richiede una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. Le prenotazioni di trasporto sono effettuate presso le rimesse o sedi del vettore.

I veicoli stazionano di norma all'interno delle rimesse. E' vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico.

Il servizio è effettuato senza limiti territoriali.

La prestazione del servizio non è obbligatoria.

art. 5

ORGANICO DEI VEICOLI

L'organico dei veicoli regolarmente istituito ed approvato alla data di entrata in vigore del presente regolamento è il seguente:

- a. servizio di taxi con autovettura: **n. 1** licenze corrispondenti ad altrettanti veicoli
- b. servizio di noleggio con conducente mediante autovettura: **n. 10** autorizzazioni corrispondenti ad altrettanti veicoli.

Le modifiche di organico, sono approvate dal consiglio Comunale sentita la Commissione di cui all'art. 6.

art. 6

COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

È costituita con provvedimento della Giunta Comunale la commissione consultiva comunale per l'esercizio del servizio pubblico di trasporto non di linea (taxi e noleggio autovetture con conducente) e per l'applicazione del presente regolamento.

La commissione è composta da:

- Dirigente del Servizio competente per materia o suo delegato che la presiede;
- Da un rappresentante di categoria artigianale;
- Da un rappresentante delle associazioni degli utenti;
- Da un rappresentante del Servizio Comunicazioni e Trasporti della PAT;
- Dal Comandante di Polizia Municipale o suo delegato.

Funge da segretario della Commissione un dipendente comunale da nominarsi da parte del Presidente.

La designazione dei componenti da parte delle Associazioni artigianali e delle associazioni degli utenti deve pervenire al Comune entro 30 giorni dalla data della richiesta. In caso di omessa designazione nel predetto termine, il Responsabile del Servizio provvede automaticamente.

La commissione svolge le funzioni di cui alla prima parte del quarto comma dell'art.4 della legge 21/92 nonché le funzioni di commissione esaminatrice dei concorsi. La commissione consultiva svolge inoltre un ruolo propositivo nei confronti degli organi comunali in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea.

La commissione resta in carica per il mandato del Consiglio comunale durante il quale è stata nominata.

La riunione della commissione è valida in prima convocazione se sia presente la maggioranza dei componenti.

La commissione decide con il voto della maggioranza assoluta dei presenti alla seduta. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

La commissione è convocata dal Presidente di sua iniziativa ovvero su richiesta scritta articolata per argomenti da parte di almeno 3 componenti, con avviso mediante raccomandata o notifica tramite messi comunali da spedire almeno cinque giorni prima del giorno della convocazione.

I componenti della commissione possono essere sostituiti, nel periodo di validità della Commissione, a seguito di dimissioni o di morte o per decadenza pronunciata nel caso non partecipino alle riunioni, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive.

CAPO II – Norme per le autorizzazioni di esercizio

art. 7

CONDIZIONI DI ESERCIZIO - LICENZE E AUTORIZZAZIONI

L'esercizio del servizio di taxi e di servizio di noleggio con conducente è subordinato alla titolarità, rispettivamente, di apposita licenza ed autorizzazione di cui alla legge 15.01.1992, n. 21.

La licenza/autorizzazione è rilasciata *ad una persona fisica* in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla legge n. 21/92.

È consentito conferire la licenza/autorizzazione d'esercizio agli organismi indicati nel 1° comma del citato art. 7 della L. n. 21/92 e rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi. Nel solo caso di recesso la licenza/autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

La licenza e l'autorizzazione sono riferite ad un singolo veicolo.

Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi ovvero il cumulo di tale licenza con l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

L'esercente ha l'obbligo di conservare costantemente a bordo del veicolo tutti i documenti prescritti per l'esercizio dell'attività, compresa la licenza/autorizzazione comunale e di esibirli a richiesta degli organi preposti all'espletamento dei servizi di polizia stradale.

Unitamente alla licenza o all'autorizzazione il competente ufficio comunale rilascia l'apposita targa ed il numero di cui al 5° comma dell'art. 12 della L. 21/92 recante il nome e lo stemma del comune, la scritta "servizio pubblico" o "N.C.C." ed il numero d'ordine corrispondente al numero della licenza o dell'autorizzazione d'esercizio risultante dal registro cronologico. Il contrassegno dovrà essere esposto in modo ben visibile sulla parte posteriore della carrozzeria del veicolo e all'esterno di questa.

Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare della licenza, ovvero da un suo collaboratore familiare o da un suo dipendente, purché iscritti al ruolo di cui all'art. 6 della L. n. 21/92, qualora istituito.

Nell'esercizio dell'attività devono essere osservate, inoltre, le norme a tutela dell'incolumità individuale e della previdenza infortunistica e assicurativa.

art. 8

MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Le licenze per l'esercizio del servizio taxi e le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di N.C.C. sono rilasciate per concorso pubblico per titoli e/o esami ai soggetti iscritti nel ruolo di conducenti, qualora istituito.

Il competente ufficio comunale istituisce apposito registro cronologico delle licenze e autorizzazioni rilasciate.

Il concorso deve essere indetto dal Responsabile del Servizio entro *180* giorni dal momento che si sono rese disponibili a seguito di rinuncia, decadenza o revoca, una o più licenze o in seguito ad aumento del contingente numerico delle stesse.

La Giunta comunale potrà stabilire con proprio atto di indirizzo che nel bando di concorso venga inserito il limite di una sola licenza o, alternativamente, di una sola autorizzazione per ogni bando, rilasciabile a ciascun concorrente.

Sono ammessi al concorso coloro che siano in possesso del certificato di iscrizione al ruolo, qualora istituito, di cui all'art. 6 della L. 21/92 rilasciato dalla competente Camera di Commercio o di equipollente documento rilasciato dalle competenti autorità di un Paese dell'Unione Europea.

art. 9

DURATA E VALIDITÀ DELLA LICENZA E DELL'AUTORIZZAZIONE

La licenza/autorizzazione viene rilasciata a tempo indeterminato a condizione che l'interessato, entro il 31 dicembre di ogni anno, presenti dichiarazione in carta libera attestante la prosecuzione dell'attività e la permanenza di tutti i requisiti richiesti per l'esercizio della professione. In caso di mancato o ritardata presentazione della dichiarazione è prevista la sospensione della licenza o autorizzazione nei termini previsti dal successivo articolo 35.

art. 10

REQUISITI SOGGETTIVI PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

Possono essere titolari di licenza di taxi o di autorizzazione per il servizio di autonoleggio con conducente le persone fisiche appartenenti agli stati dell'Unione Europea, a condizioni di reciprocità.

L'esercizio dell'autorizzazione per il servizio di autonoleggio è subordinato al possesso dei seguenti requisiti soggettivi:

1. licenza di scuola media inferiore per i nati dopo l'1.1.1953 e di scuola elementare per i nati anteriormente;
2. possesso requisiti morali previsti dalla L. 21/92 e assenza procedimenti fallimentari in corso;

3. idoneità fisica al servizio;
4. iscrizione al ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della L. 21/92, qualora istituito;
5. essere in possesso della patente di guida di autoveicoli e del Certificato di Abilitazione Professionale rilasciato dall'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile;
6. iscrizione al Registro Imprese presso la C.C.I.A.A. di Trento;
7. iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane della Provincia Autonoma di Trento (l'iscrizione di cui ai punti 6-7 dovrà essere richiesta entro 30 giorni dal rilascio dell'autorizzazione);
8. partita IVA;
9. disponibilità del mezzo in proprietà diretta o l'esclusiva disponibilità attraverso le diverse forme di "locazione finanziaria" (leasing);
10. assicurazione per la responsabilità civile nei confronti di persone e cose, compresi i terzi trasportati, con i massimali minimi prescritti dalla legge;
11. altri eventuali documenti previsti specificatamente da leggi e regolamenti vigenti.

Art. 11

IMPEDIMENTI SOGGETTIVI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Risultano impedimenti soggettivi per il rilascio della autorizzazione:

- a. l'essere incorso in condanna irrevocabile per delitti non colposi per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel minimo a 2 anni o nel massimo a 5 anni, ovvero in condanna comportante l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici di durata superiore ai 3 anni, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
- b. l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle Leggi in materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso;
- c. l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a norma di legge;
- d. l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza o autorizzazione di esercizio anche se da parte di altri comuni;
- e. l'essere incorsi in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai 2 anni e salvi i casi di riabilitazione. I requisiti e le condizioni per il rilascio delle licenze e autorizzazioni possono essere autocertificati secondo le forme di autocertificazioni o di certificazione sostitutiva e abbreviata previste dal D.P.R. 445 del 28.12.2000 salvi i necessari accertamenti d'ufficio da parte dell'amministrazione comunale;
- f. aver ceduto la licenza o autorizzazione negli ultimi 5 anni.

art. 12

CONTENUTI DEL BANDO DI CONCORSO

Il bando di concorso per l'assegnazione della licenza o dell'autorizzazione deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- a. numero e tipo delle licenze e delle autorizzazioni da rilasciare;
- b. elencazione dei titoli oggetto di valutazione dei criteri di preferenza;
- c. termine e modalità di presentazione della domanda di partecipazione al concorso nonché la documentazione da allegare alla stessa;
- d. termine entro il quale deve essere convocata la commissione d'esame per le valutazioni delle domande presentate;
- e. le materie e le prove d'esame, nonché le modalità di svolgimento.

Art. 13

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande per l'assegnazione della licenza di taxi e dell'autorizzazione di N.C.C. dovranno essere presentate all'ufficio competente del Comune. Nella domanda devono essere indicate generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza, titolo di studio e residenza.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

- a. certificato di iscrizione al ruolo, qualora istituito;
- b. disponibilità nel Comune di un'area o locale per rimessa;
- c. documentazione di eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dall'art. 15 del presente Regolamento;
- d. certificazione medica con data non antecedente a tre mesi attestante di non essere affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio.

Per il rilascio della licenza o dell'autorizzazione il richiedente dovrà allegare idonea documentazione diretta a certificare l'idoneità professionale, comprovata dal possesso dei seguenti requisiti:

- a. di essere in possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del Codice della Strada;
- b. essere iscritti al Registro delle Ditte presso la Camera di Commercio, industria, agricoltura e artigianato o al registro delle Imprese artigiane ai sensi della L. 8 agosto 1985, n. 443, per le imprese già esercenti l'attività;
- c. essere proprietari o comunque possedere la piena disponibilità in leasing, del mezzo per il quale è rilasciata dal Comune la licenza o l'autorizzazione di esercizio;
- d. non avere trasferito precedente licenza o autorizzazione da almeno 5 anni.

Nella domanda il richiedente dovrà inoltre dichiarare di non incorrere in alcuno degli impedimenti soggettivi al rilascio dell'autorizzazione previsti dall'art. 11 del presente regolamento e dalle norme vigenti.

Alla domanda dovranno inoltre essere allegati ulteriori documenti espressamente richiesti nel bando di concorso.

Art. 14

ATTIVITÀ DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO

Funge da commissione esaminatrice del concorso, la Commissione consultiva, di cui all'art. 6. La Commissione, valutata la regolarità delle domande di ammissione, redige il relativo elenco dei candidati ammessi che è successivamente affisso all'albo pretorio del Comune.

La data dell'esame deve essere comunicata agli interessati a mezzo lettera raccomandata A.R. da inviare al domicilio indicato nella domanda, almeno 15 giorni prima della data fissata.

La Commissione, prima di pronunciarsi sull'ammissibilità delle domande, stabilisce, alla presenza di tutti i suoi membri, a pena di nullità del concorso, i criteri di valutazione dei titoli previsti ed indicati dal bando. Debbono essere sempre ammessi e valutati i titoli relativi all'età, all'anzianità di servizio presso imprese pubbliche o private di trasporto di persone.

Terminate le operazioni concorsuali, la Commissione predispone la graduatoria dei vincitori secondo l'ordine risultante dal punteggio complessivo attribuito e la trasmette alla Giunta comunale che procederà alla sua approvazione.

Art. 15

TITOLI DI PREFERENZA

A parità di punteggio è preferito, nella collocazione in graduatoria, il candidato che ha esercitato il servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza, per un periodo di tempo di almeno 6 mesi continuativi, oppure avere esercitato il servizio di noleggio con conducente in qualità di collaboratore familiare o dipendente in impresa di noleggio per almeno 6 mesi.

In subordine, è preferito chi ha svolto l'attività per analogo periodo in imprese di trasporto persone operanti in altro Comune del territorio nazionale o in altro stato dell'Unione Europea.

In caso di ulteriore parità costituisce titolo di precedenza:

- l'essere associati in forma cooperativa o di consorzio di imprese purché esercitanti;
- la disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto delle persone con handicap.

art. 16
ASSEGNAZIONE E RILASCIO DELLA LICENZA o
DELL'AUTORIZZAZIONE

L'organo o l'ufficio comunale competente, acquista la graduatoria di merito redatta dalla Commissione di esame ed approvata dalla Giunta Comunale, provvede all'assegnazione della licenza o dell'autorizzazione.

La graduatoria di merito redatta dalla commissione di esame ha validità 2 anni. I posti di organico che entro tale termine si rendessero vacanti dovranno essere coperti fino ad esaurimento della graduatoria.

Art. 17
PROVVEDIMENTI PRECEDENTI AL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

L'Ufficio competente provvede alla comunicazione all'interessato della nomina a vincitore del concorso.

Il rilascio della licenza/autorizzazione è subordinato al collaudo del mezzo ed alla relativa immatricolazione da parte dell'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile ed all'esibizione dei seguenti documenti entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione:

1. carta di circolazione del veicolo emessa ad uso pubblico di taxi o di noleggio con conducente;
2. fotocopia autenticata del foglio complementare/certificato di proprietà del veicolo relativo e copia autenticata a norma di legge dell'eventuale contratto di leasing;
3. fotocopia autenticata dell'assicurazione per R.C.;
4. fotocopia partita IVA;
5. certificato d'idoneità della rimessa rilasciato dal Comando Vigili del Fuoco, se richiesta, per le licenze da noleggio con conducente;
6. marca da bollo da apporre sulla licenza e diritti di segreteria;
7. ogni ulteriore documentazione idonea a comprovare il possesso dei requisiti richiesti non accertabili d'ufficio.

Il termine sopraindicato di 60 gg. può venire prorogato da parte dell'Amministrazione comunale per un periodo ulteriore di massimo 30 gg. su richiesta dell'interessato e per giustificati accertabili motivi.

In caso di mancata produzione nei termini sopracitati della documentazione richiesta, il Sindaco dichiara estinta la procedura per il rilascio dell'autorizzazione.

Il vincitore è contestualmente tenuto a regolarizzare in bollo tutti i documenti già presentati e richiesti dal bando e a presentare in bollo i documenti richiesti per il rilascio della autorizzazione, a norma della L. 23 agosto 1988, n. 370.

Il rilascio dell'autorizzazione è inoltre subordinata alla verifica delle caratteristiche dei mezzi di cui all'art. 22 del presente Regolamento.

All'atto del rilascio dell'autorizzazione sarà consegnata al titolare della stessa una copia del presente regolamento.

Entro 30 giorni dall'inizio dell'attività il titolare della autorizzazione deve altresì produrre:

- fotocopia autenticata richiesta iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane della provincia di Trento;
- fotocopia autenticata richiesta iscrizione alla C.C.I.A.A. di Trento; e all'atto dell'iscrizione, nel caso di impresa non artigiana, i relativi certificati.

Art. 18

INIZIO DEL SERVIZIO

Nel caso di assegnazione della licenza o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa" il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio del titolo, dalla conclusione del trasferimento o dall'accettazione dell'eredità.

Detto termine potrà essere prorogato fino ad un massimo di altri quattro mesi ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità del mezzo per causa a lui non imputabile.

Il titolare è tenuto a comunicare al Comune la data di inizio dell'attività.

Art. 19

CESSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

La cessione a terzi dell'autorizzazione di noleggio con conducente o della licenza di taxi è vietata, fatta salva la sostituzione temporanea alla guida e la collaborazione di famigliari nei casi previsti dall'art. 10 della L. 21/92.

Art. 20

TRASFERIBILITÀ DELLA LICENZA O DELL'AUTORIZZAZIONE

Le licenze e le autorizzazioni possono essere trasferite ad altri soggetti abilitati all'esercizio della professione ed in possesso dei requisiti prescritti per atto tra vivi o causa di morte del titolare, nei casi tassativamente previsti dall'art. 9 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 o dalle altre disposizioni vigenti al momento del trasferimento.

In particolare il subingresso per atto tra vivi è consentito su richiesta del titolare dell'autorizzazione, a persona dallo stesso designata, nei seguenti casi:

1. al raggiungimento del 60° anno di età del concessionario
2. quando lo stesso abbia prestato servizio per un periodo di almeno 5 anni;
3. in caso di invalidità permanente debitamente accertata, qualunque siano l'età dell'interessato e la durata del servizio prestato;

4. in caso di revoca della patente, disposta ai sensi del vigente Codice della Strada approvato con D.L./vo 30.04.1992 nr. 285 e s.m., qualunque siano l'età e l'anzianità di servizio.

Il trasferimento delle licenze e delle autorizzazioni prevenute "mortis causa", ai sensi del 2° comma dell'art. 9 della L. 21/92, è autorizzato agli eredi, oppure ad altre persone appartenenti al nucleo familiare designate dagli stessi entro il termine di due anni, previo accertamento delle condizioni e dei requisiti richiesti.

Qualora, col decesso del titolare dell'impresa individuale, l'impresa risulti trasferita a persone in minore età o prive dell'idoneità professionale, è consentito agli eredi o ai loro legittimi rappresentanti l'esercizio provvisorio mediante sostituti iscritti al ruolo, se istituito, per la durata massima di due anni, ferma restando la facoltà di cui al 2° comma dell'art. 10 della L.21/92. La stessa regola si applica nel caso di incapacità fisica o giuridica del titolare.

In alcun caso può essere ammessa deroga al requisito dell'idoneità morale.

Al fine del trasferimento della licenza/autorizzazione, secondo i casi, il titolare, gli eredi o i loro legittimi rappresentanti debbono fare domanda al Comune, nel termine di sei mesi, eventualmente prorogabile per giustificati motivi, per ottenere la voltura, con le modalità previste nel regolamento stesso, In ogni caso deve essere comprovato, con idoneo atto di disposizione patrimoniale, il consenso del titolare trasferito o, in caso di morte dello stesso, la situazione successoria, per legge o per testamento, lo stato di famiglia e se necessario, il consenso degli eredi.

Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non ne può essere attribuita altra, neppure da parte di altro Comune, in seguito al trasferimento per atto tra vivi, o per concorso pubblico, se non dopo cinque anni dal momento in cui l'interessato ha trasferito la precedente.

art. 21

AMBITO TERRITORIALE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

I titolari di licenza di taxi o di autorizzazione di N.C.C. possono effettuare trasporti in tutto il territorio regionale, in quello nazionale e negli stati membri dell'Unione Europea ove, a condizione di reciprocità, i regolamenti di tali stati lo consentano,

Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio per qualunque destinazione è effettuato per i taxi con partenza dai luoghi di stazionamento individuati, con provvedimento comunale, sentite le organizzazioni di categoria, le rappresentanze degli utenti e gli organi competenti alla gestione di particolari ambiti (aeroporti, porti, stazioni FS, ospedali) e segnalati con cartelli indicativi; per l'autonoleggio con conducente il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio per qualunque destinazione sono effettuati con partenza dalla rimessa collocata nel territorio comunale. Con riferimento a tale ultimo aspetto il richiedente *l'autorizzazione deve dimostrare il possesso di una rimessa ubicata nel territorio comunale all'interno della quale stazionano i veicoli* quando non effettuano servizi.

Il richiedente l'autorizzazione deve inoltre provare la possibilità per l'utente di richiedere le prestazioni, prenotando l'uso dei mezzi, presso

una struttura idonea allo scopo, presidiata con personale che potrà coincidere con la rimessa o in alternativa potrà essere collocata presso la sede del vettore nel caso in cui la stessa non coincida con la rimessa.

La prestazione del servizio taxi per destinazioni oltre il territorio provinciale è facoltativa.

È consentito all'utente accedere al servizio per l'immediata prestazione fuori dai luoghi di stazionamento, con richiesta a vista o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione. In tali casi, è dovuta anche la tariffa relativa al percorso effettuato per il prelevamento.

CAPO III – Norme per il servizio

ART. 22

IDONEITÀ E CARATTERISTICHE DEI MEZZI

Fatte salve le verifiche previste in capo agli organi della MCTC la Commissione consultiva di cui all'art. 6 stabilisce le caratteristiche dei mezzi da destinare a TAXI e a N.C.C. (colore, contrassegni, tassametro, radiotelefono, pubblicità ecc.) disponendo, direttamente o per il tramite della polizia municipale, prima dell'ammissione in servizio, annualmente e tutte le volte che se ne ravvisi la necessità, le necessarie verifiche sull'idoneità dei mezzi al servizio.

Qualora il mezzo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, il titolare della licenza, entro il termine stabilito dal competente ufficio comunale, è tenuto al ripristino delle condizioni suddette od alla sostituzione. In mancanza, il competente organo comunale su parere della commissione e previa diffida, adotta il provvedimento di sospensione.

Il titolare della autorizzazione o licenza può essere autorizzato alla sostituzione del mezzo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività.

In tale ipotesi, sulla licenza di esercizio deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta da parte dell'organo comunale competente.

In occasione della revisione del veicolo, il titolare di licenza o di autorizzazione dovrà esibire, entro i 10 giorni successivi, al Servizio Sviluppo Economico, il libretto di circolazione regolarmente vistato, ovvero riportante le eventuali prescrizioni.

Art. 23

COMPORAMENTO DEL CONDUCENTE IN SERVIZIO

Nell'esercizio dell'attività il conducente del mezzo ha l'obbligo di:

- a. prestare il servizio;
- b. comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
- c. prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- d. presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il mezzo;
- e. predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
- f. consegnare al competente Ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del mezzo;
- g. avere cura di tutti gli aspetti alla qualità del trasporto;
- h. tenere a bordo del mezzo l'autorizzazione o licenza comunale nonché copia del presente regolamento comunale ed esibirlo a chi ne abbia interesse;
- i. per i taxi, segnalare, attraverso l'apposito segnale illuminabile con la dicitura taxi, la condizione di vettura libera o occupata..

è fatto divieto di:

- a. interrompere il servizio di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore o casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
- b. chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati e/o pattuiti;
- c. adibire alla guida conducenti non in possesso dei prescritti titoli per l'esercizio dell'attività;
- d. esporre messaggi pubblicitari in difformità delle norme fissate dall'Amministrazione comunale.

Restano a carico dei titolari delle licenze e delle autorizzazioni e dei conducenti dei mezzi le responsabilità personali di carattere penale, amministrativo e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

Art. 24

COMPORAMENTO DEGLI UTENTI

Agli utenti del servizio di trasporto pubblico non di linea è fatto divieto di:

- fumare e consumare pasti sui veicoli;
- imbrattare, insudiciare e danneggiare il veicolo;
- gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
- pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato, d'intesa con il conducente, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l'imbrattamento della vettura, salvo il caso del cane di accompagnamento dei non vedenti;
- pretendere, senza la preventiva intesa con il conducente, il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
- pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente Codice della Strada.

ART. 25

INTERRUZIONE DEL TRASPORTO

Il passeggero ha diritto di interrompere la corsa in qualunque momento pagando l'importo segnato sul tassmetro o quello concordato con il noleggiatore.

Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o altri casi di forza maggiore senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il viaggiatore dovrà pagare solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

Il servizio può essere interrotto anche nei casi in cui l'utente dimostri palesemente stati psichici tali da pregiudicare la propria o altrui incolumità.

Il servizio può essere inoltre interrotto qualora l'utente trasportato non rispetti i divieti di cui all'art. 24, dopo esplicito richiamo del conducente.

ART. 26

TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP

Il conducente del mezzo ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità.

La prestazione del servizio di taxi o di N.C.C. è obbligatoria nei limiti previsti dalla legge.

I veicoli in servizio di taxi o di N.C.C. appositamente attrezzati devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 2 del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384.

ART. 27

TARIFFE

Le tariffe del servizio di taxi sono fissate periodicamente dal Comune su proposta della Commissione di cui all'art. 6 del presente Regolamento sulla base delle eventuali disposizioni provinciali in materia. La tariffa è a base multipla per il servizio urbano a base chilometrica per il servizio extraurbano.

Le tariffe per l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente sono fissate dalla libera contrattazione delle parti.

Il trasporto delle carrozzine per i disabili, dei cani accompagnatori per non vedenti e degli altri soggetti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è gratuito.

ART. 28

TURNI ED ORARI DI SERVIZIO

I servizi di taxi sono regolati da turni ed orari stabiliti dal Responsabile del Servizio comunale competente.

Il titolare della licenza o dell'autorizzazione è tenuto a comunicare per iscritto al Servizio Comunale competente la sospensione dell'attività qualora superiore ai 30 giorni.

ART. 29

TRASPORTI BAGAGLI E ANIMALI

Per il servizio taxi è fatto obbligo di trasporto dei bagagli al seguito del passeggero alle condizioni tariffarie stabilite dal Comune.

È obbligo altresì e gratuito per il trasporto dei cani accompagnatori per non vedenti. Il trasporto di altri animali è facoltativo.

ART. 30
FORZA PUBBLICA

È fatto obbligo di compiere i servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica, compatibilmente con il regolare svolgimento dei servizi in atto.

L'eventuale retribuzione del servizio presentato è assoggettato alle norme di legge.

ART. 31
RECLAMI

I passeggeri che abbiano motivi di lamentarsi del servizio possono presentare i loro reclami al Comune di Mezzolombardo - Ufficio Attività Economiche - ovvero rivolgersi alla Polizia Municipale che, esperiti gli accertamenti, informano il Dirigente dell'Ufficio Attività Economiche sui procedimenti adottati e su quelli di cui si propone l'adozione.

CAPO IV – VIGILANZA E SANZIONI

ART. 32 VIGILANZA

La commissione comunale, nell'ambito delle proprie competenze, vigila sull'osservanza delle norme che regolano il servizio di trasporto non di linea ed allo scopo si avvale degli uffici comunali competenti. Può inoltre promuovere inchieste d'ufficio o in seguito a reclamo degli interessati, assumere le proprie determinazioni e formulare le conseguenti proposte agli organi competenti per i provvedimenti del caso.

Compiti di vigilanza sull'esercizio del trasporto pubblico non di linea spettano inoltre agli organi di polizia stradale individuati dal Codice della Strada.

ART. 33 SANZIONI

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, delle sanzioni disposte dal codice della strada ed in generale previste da norme di legge, le infrazioni al presente regolamento, sono punite nel seguente modo:

- a. con sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25 a Euro 500 ai sensi dell'articolo 7 bis del D.lgs 18.08.2000 n. 267 e s.m. Il Sindaco determina con propria ordinanza, in via generale per ciascuna fattispecie di violazione la somma che deve essere pagata dal trasgressore.
- b. con sanzioni quali la sospensione, la decadenza o la revoca della licenza o dell'autorizzazione.

ART. 34 DIFFIDA

Il Comune diffida il titolare della licenza o dell'autorizzazione quando lo stesso o un suo valido sostituto:

- a. non conservi nell'autoveicolo i documenti che legittimano l'attività;
- b. non eserciti con regolarità il servizio;
- c. non presenti l'autoveicolo alle visite di accertamento delle caratteristiche dei mezzi e delle loro condizioni di conservazione e di decoro, disposte dall'amministrazione comunale ai sensi dell'articolo 22;
- d. fermi l'autoveicolo, interrompa il servizio o devii di propria iniziativa dal percorso più breve, salvo i casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

Al titolare che sia già diffidato una volta e che sia nuovamente incorso in una qualsiasi delle violazioni possibili di diffida si applicano le sanzioni previste dai successivi articoli, quando ricorrenti.

ART. 35

SOSPENSIONE DELLA LICENZA O DELL'AUTORIZZAZIONE

La licenza d'esercizio può essere sospesa dal Comune, tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva, per un periodo non superiore a sei mesi nei seguenti casi:

- a. violazione delle vigenti norme comunitarie in materia;
- b. violazione delle vigenti norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
- c. violazione delle norme vigenti del Codice della Strada tali da compromettere la sicurezza dei trasporti;
- d. violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 33 del presente Regolamento;
- e. violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività;
- f. per il mancato ripristino delle caratteristiche di idoneità dei mezzi, ai sensi dell'art. 22, 2° comma, previa diffida;
- g. utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;
- h. prestazione del servizio con contachilometri non regolarmente funzionanti;
- i. per il mancato o ritardato rinnovo dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 9.
- j. per violazione delle norme di cui all'art. 26 che regolano il trasporto degli handicappati;
- k. violazione delle norme di comportamento di cui all'articolo 23.

Qualora il titolare di licenza o di autorizzazione o i suoi legittimi sostituti siano sottoposti a procedimento penale per reati di particolare gravità, il dirigente del servizio comunale competente, sentita la commissione di cui all'articolo 6, può procedere alla sospensione cautelare dal servizio.

Il provvedimento di sospensione della licenza o autorizzazione non è sostitutivo delle eventuali sanzioni pecuniarie previste dal presente regolamento o dalle leggi vigenti.

Durante la sospensione l'autorizzazione di esercizio deve essere depositata presso gli uffici comunali competenti.

ART. 36

REVOCA DELLA LICENZA O DELL'AUTORIZZAZIONE

Il Responsabile del Servizio, sentita la Commissione di cui all'art. 6 del presente Regolamento, dispone la revoca della licenza o dell'autorizzazione nei seguenti casi;

- a. a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati ai sensi del precedente art. 35 nell'arco di tre anni;
- b. quando la licenza o l'autorizzazione siano state cedute in violazione alle norme contenute nei precedenti art. 20 e 21 del presente Regolamento;
- c. quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale per una pena complessiva superiore ai due anni;
- d. quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o siano verificate gravi e ripetute violazioni del presente Regolamento;
- e. quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudicherà il regolare svolgimento del servizio;
- f. quando il titolare non utilizzi regolarmente il tassametro;
- g. per qualsiasi altra grave e motivata irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio;
- h. quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio;
- i. quando il titolare non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro i termini della sospensione prescritta;
- j. quando sia stata cumulata la licenza di taxi con altra licenza ovvero con l'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente rilasciate da Comuni diversi.

La licenza o l'autorizzazione sono altresì soggette a revoca, allorché il titolare venga a trovarsi in una delle condizioni di impedimento di cui al precedente art. 11.

La revoca viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

ART. 37

DECADENZA DELLA LICENZA E DELL'AUTORIZZAZIONE

Il Responsabile del Servizio, sentita la Commissione di cui all'art. 6 del presente Regolamento, dispone la decadenza nei seguenti casi:

- a. per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 18 del presente Regolamento;
- b. per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza o all'autorizzazione da parte del titolare della stessa;
- c. per mancato o ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a 4 mesi.
- d. per il venir meno anche di uno solo dei requisiti di idoneità morale o professionale, o per la perdita dei requisiti oggettivi per l'esercizio dell'attività (es. rimessa);
- e. per mancato rispetto del termine di cui all'art. 20, 6° comma, in caso di morte del titolare.

La decadenza viene comunicata all'Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

ART. 38
PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

I procedimenti di sospensione, revoca e decadenza di cui ai precedenti articoli 35, 36, 37 iniziati sulla base di comunicazioni da parte degli interessati, di accertamenti d'ufficio o sulla base di rapporti redatti dagli organi di cui all'art. 12 del Codice della Strada debbono essere contestati per iscritto dell'interessato, il quale può, entro i successivi 15 giorni, far pervenire all'Amministrazione comunale memorie difensive o altri documenti.

Il Comune, con apposito atto dispone quindi l'adozione del provvedimento sanzionatorio, sentita la commissione di cui all'articolo 6 per i provvedimenti di cui agli articoli 36 e 37, oppure l'archiviazione degli atti. Dell'esito del provvedimento viene tempestivamente informato l'interessato e, ove si tratti di irrogazioni di revoca o decadenza, anche il competente ufficio della M.C.T.C.

CAPO V – NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 39

ABROGAZIONE NORME PRECEDENTI

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento comunale si intendono abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente emanate dall'amministrazione comunale con delibera del Podestà n. 10 del 21.01.1939 e con deliberazione consiliare n. 58 dd. 17.10.1966.

ART. 40

ENTRATA IN VIGORE E RINVIO AD ALTRE NORME

Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua definitiva approvazione e pubblicazione all'albo pretorio nei modi e nei termini di legge.
Per quanto non previsto dal presente regolamento si richiamano le disposizioni della Legge 21/1992 nonché di altre normative applicabili in materia.

ART. 41

REQUISITI E DOCUMENTAZIONE

I titolari di autorizzazione comunale per il servizio pubblico di autonoleggio con conducente da piazza e da rimessa, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento devono produrre al Comune di Mezzolombardo la documentazione di cui agli artt. 13 e 17, nonché certificare il possesso dei requisiti di cui all'art. 10, a completamento ed integrazione della documentazione già in atto presso i competenti uffici.

A tal fine, l'ufficio comunale competente provvederà a trasmettere agli autorizzati copia del presente Regolamento, all'atto dell'entrata in vigore, nonché a segnalare ai singoli interessati l'elenco preciso dei documenti da produrre nel termine predetto.

Trascorso inutilmente tale termine l'autorizzazione verrà dichiarata decaduta e l'ulteriore servizio sarà considerato abusivo e represso ai sensi di legge.

Nel caso venga accertata la mancanza dei requisiti di cui all'art. 10 del presente Regolamento gli attuali titolari di autorizzazione avranno facoltà, entro 60 gg. dalla notifica degli esiti dell'accertamento di cui sopra, di farsi sostituire alla guida per il periodo massimo di un anno, secondo quanto disposto dall'art. 10 della L.P. 21/92, ovvero trasferire l'autorizzazione a norma dell'art. 20.

Trascorso inutilmente tale termine l'autorizzazione verrà dichiarata decaduta e l'ulteriore servizio sarà considerato abusivo e represso ai sensi di legge.

COMUNE DI MEZZOLOMBARDO (TN)

CAP. _____ - TEL. _____ - FAX _____ N. di Prot. _____

Oggetto: Bando di concorso pubblico per titoli e/o esami per l'assegnazione di n. ___ autorizzazione/i comunale per il servizio di noleggio con conducente.

Art. 1

Viene indetto concorso pubblico per titoli e/o esami per l'assegnazione dell'autorizzazione comunale di seguito indicata:

n. ___ per il servizio di noleggio con conducente, con autovetture abilitate al trasporto di massimo 9 persone, compreso il conducente.

Art. 2

L'ammissibilità al concorso per l'assegnazione dell'autorizzazione per il servizio pubblico di noleggio con conducente con autovettura è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

1. cittadinanza italiana
2. condotta incensurata ed assenza di procedimenti fallimentari in corso;
3. titolo di studio: scuola media inferiore per i nati dopo il 01.01.1955 e scuola elementare per i nati anteriormente tale data;
4. idoneità fisica al servizio;
5. il titolare, i dipendenti e/o collaboratori familiari che esercitano servizio devono essere in possesso della patente e del CAP relativi al tipo di veicoli usati.
6. iscrizione nel Registro Ditte presso la C.C.I.A.A. di Trento;
7. iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane della Provincia Autonoma di Trento;
8. partita IVA;
9. disponibilità del mezzo di proprietà diretta o l'esclusiva disponibilità attraverso le diverse forme di "locazione finanziaria" (leasing);
10. essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone e cose, compresi i terzi trasportati, con i massimali prescritti dalla legge;
11. avere la rimessa sul territorio comunale;

La persona fisica titolare di un'autorizzazione di "noleggio con conducente" non può essere titolare di altra licenza "taxi".

Art. 3

La domanda di ammissione al concorso pubblico per l'assegnazione dell'autorizzazione redatta in bollo, deve essere indirizzata al Comune di Mezzolombardo.

In ogni caso la domanda di partecipazione al concorso dovrà specificare, elencandoli, il possesso dei seguenti requisiti:

1. cittadinanza italiana o cittadinanza di uno stato membro dell'Unione Europea;

2. idoneità morale (non soddisfa tale requisito chi sia incorso in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai 2 anni e salvi i casi di riabilitazione)
3. assenza di condanne e procedimenti in corso in applicazione della normativa antimafia,
4. assenza di procedimenti fallimentari definiti o in corso
5. idoneità fisica al servizio
6. possesso di patente di guida e CAP;
7. non avere trasferito la titolarità di analoga autorizzazione comunale negli ultimi cinque anni, anche nell'ambito di altri comuni
8. non essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza taxi o autorizzazione di noleggio con conducente
9. avere la disponibilità nell'ambito del territorio comunale di un'area o locale per rimessa.

Alla domanda dovranno essere allegati i documenti attestanti il possesso dei requisiti qualora non dichiarati nella domanda.

L'Amministrazione comunale acquisirà d'Ufficio, ai sensi delle disposizioni vigenti, la documentazione relativa alla buona condotta, al Casellario giudiziale, ai carichi penali pendenti, alla posizione antimafia.

La firma in calce alla domanda sarà effettuata con le modalità previste dal D.P.R.445/2000.

La formazione della graduatoria degli idonei, sulla base dei titoli spetta alla Commissione Giudicatrice.

La Commissione Giudicatrice, una volta decisa l'ammissione dei candidati al concorso, e stabiliti i criteri per la valutazione dei titoli, valuta i titoli attribuendo il relativo punteggio.

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere presentate o fatte pervenire all'Ufficio Protocollo entro le ore 12.00 del giorno _____.

Non si terrà conto delle domande e dei documenti che, per qualsiasi motivo, perverranno o saranno presentati dopo il suddetto termine. In caso di domanda inoltrata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno fa fede la data del timbro postale dell'Ufficio di spedizione.

La data di arrivo della domanda e dei documenti presentati a mano sarà stabilita dal bollo a calendario del Protocollo del Comune di Mezzolombardo.

Sarà cura dei candidati comunicare tempestivamente per iscritto ogni variazione del recapito. Saranno esclusi dal concorso gli aspiranti che risulteranno in difetto dei requisiti prescritti.

Il Comune approva la graduatoria e provvede alla nomina del vincitore.

A parità di punteggio l'assegnazione della licenza viene fatta tenendo conto dei titoli di preferenza di cui al punto 4 allegati alla domanda.

Art. 4

Il Comune provvede alla comunicazione all'interessato della nomina a vincitore del concorso.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al collaudo del mezzo ed alla relativa immatricolazione (nel caso di veicoli nuovi di fabbrica) ovvero al duplicato della carta di circolazione da parte dell'Ufficio Provinciale della M.C.T.C. previo nulla-osta rilasciato dagli Uffici Comunali.

Art. 5

Per quanto non riferito vale quanto contenuto a Regolamento comunale approvato con delibera consiliare n. _____ di data _____.

Copia del bando e del fac-simile di domanda sono disponibili presso la segreteria comunale.

P:\Regolamenti del comune\Regolamenti\regolamento autonoleggio.doc